

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **98/1995** (ECLI:IT:COST:1995:98)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **MIRABELLI**

Camera di Consiglio del **08/03/1995**; Decisione del **20/03/1995**

Deposito del **30/03/1995**; Pubblicazione in G. U. **05/04/1995**

Norme impugnate:

Massime: **22022**

Atti decisi:

N. 98

## ORDINANZA 20-30 MARZO 1995

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), come interpretato dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica), promossi con due ordinanze emesse il 13 luglio e il 2 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Giuseppa Abatini ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri e da Carlo Santella ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri, iscritte rispettivamente ai nn. 656 e 701 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, nel corso di altrettanti procedimenti promossi da dipendenti del Ministero di grazia e giustizia e da personale amministrativo in servizio presso organi della giustizia amministrativa, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con due distinte ordinanze di identico contenuto emesse il 13 luglio ed il 2 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), come interpretato dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);

che l'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537 del 1993, autoqualificandosi come norma interpretativa, prevede che l'indennità concessa dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 ai magistrati ed attribuita dall'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (successivamente estesa al personale amministrativo delle magistrature speciali dalla legge 15 febbraio 1989, n. 51), sia corrisposta al personale amministrativo giudiziario nella misura vigente al 1 gennaio 1988, senza l'adeguamento automatico triennale stabilito per i magistrati;

che le ordinanze di rimessione, nel rilevare che l'interpretazione autentica dettata dalla norma impugnata si discosta dalla costante lettura giurisprudenziale, prospettano il dubbio di legittimità costituzionale in quanto l'esclusione dell'adeguamento triennale sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), determinando una non ragionevole disparità di trattamento tra magistrati e personale di cancelleria e segreteria nei meccanismi di calcolo di una analoga indennità. Inoltre sarebbe lesa il principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione (art. 36 della Costituzione), giacché l'indennità è da tempo componente del trattamento economico del personale che ne beneficia;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza delle questioni;

Considerato che le ordinanze di rimessione hanno per oggetto la stessa norma e prospettano i medesimi profili di legittimità costituzionale, sicché i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che identiche questioni di legittimità costituzionale sono già state esaminate e dichiarate non fondate con la sentenza n. 15 del 1995, che ha ritenuto non irragionevole la mancata estensione al personale amministrativo del meccanismo di adeguamento automatico previsto per i magistrati, data la mancanza di omogeneità tra le due categorie di dipendenti e le diverse modalità di determinazione del loro trattamento retributivo, basato, per i magistrati, sull'aggiornamento periodico nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati dai pubblici dipendenti e non sulle regole comuni del pubblico impiego, che si applicano invece al personale amministrativo giudiziario. Inoltre il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione non implica l'indicizzazione della retribuzione, che deve essere in ogni caso valutata nel suo complesso e non con riferimento ad una sola indennità, che concorre a comporre il trattamento retributivo;

che le ordinanze introduttive del presente giudizio non adducono motivazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle già esaminate dalla Corte;

che, conseguentemente, le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), così come interpretato dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*